

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione Unica rilasciata a Enel Produzione SpA per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio, a mezzo della restituzione della centrale "Crot"

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 903 del 3/3/2021:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 28/8/2020 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Enel Produzione SpA con sede legale in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, P.IVA di Gruppo n. 15844561009 C.F. n. 05617841001, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 11/12/2017 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Usseglio, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nella premessa medesima, nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Stura di Viù tramite la restituzione della soprastante centrale "Crot", della medesima Società, in misura di una portata massima pari a 3.950 litri/s e di una portata media pari a 1.201 litri/s, per produrre sul salto di metri 42,28 la potenza nominale media di kW 498,13 - con restituzione nel Torrente Stura di Viù in Comune di Usseglio;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole agli atti riportati nell'**allegato 7** del presente provvedimento, una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003; conseguentemente, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, che dispone la pubblica utilità dell'opera. La scadenza di tale termine determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità; eventuale proroga potrà essere disposta per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, previa richiesta, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni;
- 5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Usseglio; in particolare, con il punto 3) del presente provvedimento vengono approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali con la D.C.C. citata in premessa il suddetto Comune si è espresso in senso favorevole, come ribadito dal rappresentante delegato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi conclusiva; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo degli strumenti urbanistici vigenti, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 6) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10

comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù ed occupazione temporanea limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3); detto vincolo, ai sensi dell'art. 9 del medesimo D.P.R., ha durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali lo stesso perde efficacia e se, del caso, dovrà essere reiterato;

7) di stabilire che, oltre a quanto già definito nei precedenti punti, la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., rilasciata con nota della Regione Piemonte Settore Tecnico in data 3/9/2020 prot. n. 41905 (**allegato 1**)
- parere di compatibilità con gli artt. 9 e 18 delle Norme di Attuazione del PAI, rilasciato con la medesima nota;
- parere in linea tecnica al fine del rilascio della concessione per l'occupazione temporanea e permanente delle aree demaniali ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i., rilasciato con la medesima nota;
- parere in linea tecnica al fine del rilascio della autorizzazione ai sensi della L.R. 23/1984 e s.m.i., rilasciato con la medesima nota;;
- nulla-osta in linea tecnica espresso dalla Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 a favore del Comune di Usseglio, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992, per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione delle opere in interferenza con la SP 32 in prossimità del km 30+200 in traversa interna del Comune medesimo (nota in data 16/5/2019 prot. n. 42976 - **allegato 2**);
- nulla osta sul vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciato con nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 12/8/2020 prot. n. 12478 (**allegato 3**);
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. rilasciato con nota in data 20/2/2018 prot. n. 32622 dal Ministero dello Sviluppo Economico (**allegato 4**);
- parere di Terna Rete Italia SpA per interferenza dell'intervento con l'elettrodotto di competenza (note in data 10/11/2015 prot. n. 1064 – **allegato 5** e 27/2/2018 prot. n. 300 – **allegato 6**);
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995, autorizzazione in materia stradale ai sensi del D.Lgs. 285/92 e del D.P.R. 495/92, di competenza del Comune di Usseglio;
- parere in materia sanitaria ai sensi del D.P.R. 447/1998, di competenza dell'A.S.L. TO4;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative del gestore del Servizio Idrico Integrato per tutto quanto riguarda le eventuali interferenze con le infrastrutture potabili, e ad evitare le interruzioni del servizio acquedottistico e fognario; eventuali interventi di riposizionamento o riparazione delle condotte acquedottistiche e fognarie saranno a carico del titolare della presente autorizzazione;

8) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

9) poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, il titolare è tenuto, entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo, a presentare alla competente Direzione della Città metropolitana di Torino domanda di delega all'esercizio dei

poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non venga rispettato detto termine;

10) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 7), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla delega all'esercizio dei poteri espropriativi da parte della competente Struttura di questa Amministrazione, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:

- acquisire ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i., la concessione per l'occupazione temporanea e permanente delle aree demaniali definite nel piano particellare di esproprio che viene approvato con il presente provvedimento;
- sottoscrivere con il Comune di Usseglio la Convenzione, approvata con D.G.C. n. 65 del 18/8/2020, per l'utilizzo dei terreni oggetto di compensazione;
- dare attuazione, presso i competenti Uffici della Regione Piemonte, (Settore Tecnico e Settore Infrastrutture e pronto Intervento) agli obblighi connessi al T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e alla L.R. 23/1984 e s.m.i.;
- acquisire da parte del Comune di Usseglio, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del vigente Codice della Strada, le prescrizioni in ordine alla possibilità di avviare i lavori che comportano, all'interno del centro abitato, interferenza con la viabilità provinciale (fatto salvo quanto già riportato nell'allegato 2 del presente provvedimento - nota della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 in data 16/5/2019 prot. n. 42976);
- stipulare apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); tali garanzie dovranno essere stipulate in conformità agli schemi resi disponibili da questo Ente sul proprio sito istituzionale, ed in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

In caso di proroga dei termini di inizio e/o fine lavori, ai sensi del punto 15.5 del D.M. 10/9/2010, il titolare ha *"... l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica"* - così come, per analogia, di aggiornamento e/o rinnovo degli assensi compresi nel giudizio di compatibilità ambientale citato in premessa, ovvero dello stesso giudizio di compatibilità ambientale;

11) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare, con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo ai Comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

12) al termine dei lavori il titolare dovrà dare luogo agli adempimenti di cui agli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., conseguendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato.

Prima della entrata in esercizio dell'impianto il titolare sarà inoltre tenuto a: 1) stipulare con Terna il contratto per la connessione; 2) aggiornare il Regolamento di esercizio con Terna; 3) adeguare i contatori di misura nel punto di consegna;

13) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

14) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto al gestore della rete elettrica prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata al gestore di rete con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

15) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

16) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perfluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

17) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare alla sua scadenza la

garanzia da stipulare a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

- 18)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 19)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;
- 20)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... omissis ...)"